

Allegato "C" al Repertorio n. 58.354 e Raccolta n. 28.911

STATUTO SOCIALE di ARTIGIANCREDITO

STATUTO SOCIALE di

ARTIGIANCREDITO

Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa

Società Cooperativa

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, MUTUALITÀ PREVALENTE FINALITÀ E DURATA

Articolo 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

Promosso da CNA Toscana e Confartigianato Imprese Toscana, Associazioni maggiormente rappresentative dell'artigianato, riconosciuto dalla Regione Toscana, nonché da CNA Emilia-Romagna e Confartigianato Imprese Emilia-Romagna, Associazioni maggiormente rappresentative dell'artigianato, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, e Confindustria, è costituito dalle imprese artigiane e dalle micro, piccole e medie imprese non artigiane di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 del DL 269/03 convertito con legge 326/03, e nei limiti previsti al successivo art. 11, dalle imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, aventi sede o unità operative nel territorio italiano, un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (confidi) nella forma di società cooperativa.

La società assume la denominazione "ARTIGIANCREDITO, Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa, Società Cooperativa" e, in forma abbreviata "AC soc. coop.". La società ha sede nel Comune di Firenze e sede secondaria nel Comune di Bologna.

Potrà istituire filiali, agenzie, sportelli e recapiti sul territorio italiano, nonché uffici di rappresentanza anche all'estero.

Per quanto non contemplato o diversamente disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alla disciplina sulle società per azioni in quanto compatibile con la natura cooperativa della società. La società è amministrata secondo il modello tradizionale.

Articolo 2

(Mutualità prevalente)

AC non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente in quanto:

- a) non è prevista la possibilità di distribuire avanzi di gestione di ogni genere o sotto qualunque forma ai soci;
- b) non è prevista la remunerazione degli strumenti finanziari in quanto non ne è autorizzata l'emissione;
- c) è vietata la distribuzione delle riserve ai soci;
- d) vi è l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 13 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/03;
- e) è iscritto nell'apposito albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive articolato su base provinciale.

Articolo 3

(Finalità)

AC persegue la finalità di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato e della micro, piccola e media impresa e a tal fine compie ogni azione,

anche in concorso con le pubbliche amministrazioni, atta a favorire l'accesso al credito e ad altre fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti imprenditoriali, con particolare riferimento alle iniziative che facilitino l'auto-realizzazione e la promozione sociale di soggetti svantaggiati.

A tale scopo, AC svolge in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del D. L. 269/03 e successive modificazioni e integrazioni, rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, le altre attività consentite ai confidi nei limiti e nelle forme previste dalla legge e dalle norme regolamentari, nonché le attività connesse e strumentali tra cui l'attività di informazione, consulenza e assistenza verso le imprese per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese.

Nel rispetto della normativa vigente, la società potrà stabilire forme di collaborazione strutturale con altri confidi, operare in secondo grado a favore di imprese socie di confidi soci e operare anche nei confronti di terzi non soci e partecipare a programmi di cooperazione internazionale. È comunque vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico.

Articolo 4

(Durata)

AC ha durata fino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogato anche prima della scadenza del termine con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II ATTIVITÀ

Articolo 5

(Garanzia collettiva dei fidi)

AC svolge in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Nell'esercizio di tale attività, AC può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, costituire in funzione di garanzia depositi indisponibili presso i finanziatori.

AC può avvalersi di cogaranzie, controgaranzie, riassicurazioni e ogni altra protezione del rischio fornite da altri soggetti.

Articolo 6

Articolo soppresso.

Articolo 7

Articolo soppresso.

TITOLO III PATRIMONIO

Articolo 8

(Patrimonio)

Il patrimonio di AC è rappresentato:

- a) dal capitale sociale rappresentato da quote del valore di almeno duecentocinquanta euro sottoscritte da ciascuna impresa associata;
- b) dalle riserve costituite per legge, per statuto o per delibera assembleare;
- c) da eventuali contributi ordinari o straordinari versati dalle imprese socie;
- d) da contributi erogati dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia-Romagna;
- e) da contributi erogati dal sistema camerale della Toscana e dell'Emilia-

Romagna;

f) dal fondo di riserva ordinario costituito da una quota non inferiore al 30% degli avanzi di gestione annuali;

g) da eventuali contributi dello Stato o di Enti Pubblici, da donazioni, da lasciti o elargizioni di altri Enti, Associazioni, privati e altri;

h) dalla riserva non divisibile tra i soci di AC, costituita con i contributi concessi dalla Regione Toscana per l'attività di garanzia alla data del 31.12.98.

Articolo 9 (Entrate diverse)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al predetto articolo 3 e per le spese di gestione, AC provvede anche con le somme provenienti da entrate diverse da quelle indicate nel precedente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali somme possono essere costituite:

- a) da contributi regionali appositamente erogati;
- b) da proventi derivanti dalle attività istituzionali di garanzia;
- c) dai proventi derivanti dalle altre attività;
- d) dalle rendite patrimoniali e da ogni altro provento.

Articolo 10 (Patrimoni destinati)

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico intervento ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 33 del presente statuto.

TITOLO IV SOCI Articolo 11

(Requisiti dei soci)

Possono far parte della società cooperativa le imprese iscritte agli albi delle imprese artigiane e i rispettivi consorzi, aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e le micro, piccole e medie imprese non artigiane di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 del DL 269/03 convertito con legge 326/03, nonché i confidi e le imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le imprese artigiane e i rispettivi consorzi e le micro, piccole e medie imprese non artigiane dispongano, cumulativamente, almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea.

Non può aderire ad AC l'impresa fallita o in liquidazione o che abbia in corso procedure concorsuali, né il cui titolare o uno dei soci abbiano riportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a nove.

Articolo 12 (Ammissione)

L'ammissione dei soci è fatta su domanda scritta degli interessati che deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, ed anche l'espressa e separata dichiarazione di accettare la clausola arbitrale di cui all'articolo 42 del presente statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato che, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 13

(Obblighi)

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota di duecentocinquanta euro.

In base a quanto previsto dai deliberati del Consiglio di Amministrazione, deve sottoscrivere e versare gli eventuali incrementi di quota all'atto delle prestazioni di garanzia ottenute.

La quota così cumulata non potrà essere rimborsata parzialmente a seguito di una riduzione delle prestazioni di garanzia ottenute e potrà essere liquidata unicamente in caso di recesso, con le modalità di cui al successivo articolo 16. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il socio versi un sovrapprezzo non rimborsabile. Il socio versa, all'atto dell'adesione, un diritto d'iscrizione non rimborsabile, il cui importo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della società.

Il socio è tenuto al versamento di un contributo per l'attività di garanzia in rapporto all'ammontare degli affidamenti concessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

(Perdita della qualità di socio)

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di decadenza, recesso, esclusione e morte quando si tratta di soci imprese individuali; per decadenza, recesso, esclusione e chiusura della liquidazione quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

La DECADENZA è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa per la quale sono venuti meno i requisiti d'accesso ovvero sono intervenute le cause di inidoneità o di incompatibilità di cui al precedente articolo 11.

In caso di rapporti mutualistici in corso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, questi possono essere mantenuti in essere fino alla naturale scadenza; in tal caso la decadenza del rapporto sociale ha effetto dal momento in cui tali rapporti cessano. Dal momento in cui si verificano le condizioni per la decadenza fino al momento in cui la decadenza ha effetto sul rapporto sociale, il socio non può stabilire ulteriori rapporti mutualistici oltre a quelli in corso.

Il RECESSO è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso. Oltre che per le cause inderogabili di cui all'articolo 2437 del Codice civile, il recesso è ammesso per: i) i soci per i quali siano maturate o siano imminenti le condizioni per la decadenza; ii) i

soci che si trovino in comprovato stato di necessità; iii) i soci a cui sia stato rifiutato dai competenti organi un rapporto mutualistico richiesto. Il recesso non può essere parziale e deve essere motivato; avviene su domanda del socio inviata con raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

In tutti i casi diversi da quelli previsti all'articolo 2437, comma 1, del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione può rifiutare la richiesta di recesso per ragioni di stabilità della dotazione patrimoniale: in particolare qualora i conseguenti rimborsi non siano compatibili con la situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del confidi.

Nel caso di un confidi il recesso è ammesso qualora non siano presenti rapporti a favore dei soci di quest'ultimo, sempre che l'istanza di recesso non sia condizionata a un piano di subentro nei suddetti rapporti da parte di soggetti terzi o dello stesso confidi recedente.

Nel caso in cui, a seguito della MORTE del socio, gli eredi abbiano presentato formale richiesta di liquidazione della quota l'istanza è trattata, ai fini del rimborso, con le stesse modalità del recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto dalla data di accoglimento della domanda. L'ESCLUSIONE è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per mancato versamento, a seguito di intimazione degli amministratori, anche parziale, della quota sottoscritta a norma dell'articolo 13 o per inadempimento di altre obbligazioni assunte verso la società cooperativa;
- b) per inosservanze gravi alle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

È escluso:

- il socio che sia dichiarato fallito ovvero in liquidazione coatta amministrativa;
- il socio insolvente nei confronti della società cooperativa, per il quale sia stata deliberata la perdita definitiva.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della delibera di esclusione o di constatazione di esclusione di diritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di DECESSO, eventuali eredi provvisti dei requisiti per far parte della società cooperativa possono essere ammessi a socio e subentrare al socio deceduto nei rapporti mutualistici pendenti tra quest'ultimo e la società cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

(Comunicazioni sociali)

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo precedente, per le quali il socio può proporre opposizione con le modalità previste dal successivo articolo 42, devono essere comunicate ai soci ai sensi degli articoli 2528, 2532 e 2533 del Codice civile, mediante posta elettronica certificata oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 16

(Liquidazione quote)

La liquidazione della quota, di importo non superiore a quello versato a titolo

di capitale ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui ha effetto il recesso.

In esito alla fusione per incorporazione di Unifidi Emilia-Romagna Soc. Coop. (Unifidi) in AC, per quattro anni dalla data di efficacia della fusione la quota sociale dei soggetti precedentemente soci di Unifidi può essere liquidata per un importo non superiore a quello risultante in proporzione all'importo del capitale sociale rappresentato nel bilancio di Unifidi utilizzato ai fini di fusione, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e al valore delle riserve negative non imputate a capitale sociale presenti nel medesimo bilancio.

Hanno diritto alla liquidazione della quota i soci receduti o gli eredi di soci deceduti che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione della quota (in caso di pluralità di eredi, costoro devono nominare un rappresentante comune ai fini della liquidazione della quota).

In deroga all'articolo 2535, terzo comma, del Codice civile, Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della società, può differire o limitare oltre il termine previsto al primo comma la liquidazione delle quote sociali derivante da cause di recesso diverse da quelle previste all'articolo 2437, comma 1, del Codice civile, anche a tempo indeterminato, dandone comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data in cui sono esaminati i rimborsi.

Resta comunque salva la facoltà della società di provvedere alla liquidazione prevista dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite di reciproco credito-debito tra la società stessa e il socio di cui viene meno il rapporto sociale. La stessa facoltà di compensazione, nei rapporti con i soci, spetta alla società in ogni altra ipotesi in cui ciò non sia espressamente vietato dalla legge.

In ogni caso, quali che siano le circostanze di cui al comma precedente, il socio non ha diritto alla liquidazione della quota prima che siano risolti tutti i rapporti mutualistici. In caso di esclusione, ovvero di mancata richiesta di liquidazione nei casi in cui è prevista entro i termini di prescrizione del diritto al rimborso, la società cooperativa assegna l'intero valore della quota a riserva patrimoniale. In caso di insolvenza del socio escluso, la società cooperativa computa la quota sociale versata a deconto della sua posizione debitoria fino alla concorrenza del debito, ed assegna l'eventuale valore residuo a riserva patrimoniale.

Articolo 17 (Trasferimento delle quote)

Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le quote possono esser cedute con effetto verso la società solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e purché l'acquirente sia socio o abbia i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 11.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel

precedente articolo 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota impegna il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e a cancellare sempre dal libro soci il socio cedente, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti artt. 12 e 14.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 18

(Sostenitori)

Gli Enti pubblici e privati di cui all'articolo 13, comma 10, del D.Lgs. 269/03 convertito con legge 326/03 possono sostenere l'attività di AC attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni.

TITOLO V (soppresso)
OPERAZIONI (soppresso)

Articolo 19

(Convenzioni)

Articolo soppresso.

Articolo 20

(Regolamento interno generale)

Articolo soppresso.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 21

(Organi)

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Può inoltre essere nominato:

- a) il Direttore Generale.

Tutti gli esponenti aziendali, in relazione al rispettivo ruolo, dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di vigilanza applicata ai confidi.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 22

(Costituzione Assemblea)

All'Assemblea generale partecipano i soci delegati dalle Assemblee separate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 28.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che, in regola con i rapporti mutualistici in corso, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non legato a vincoli di dipendenza o di collaborazione con la società.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta e non può esercitare il voto per conto di più di tre soci.

Ai sensi dell'articolo 2538, terzo comma, del Codice civile, i confidi soci

hanno diritto a un voto ogni cinquemila imprese socie in regola con i rispettivi impegni, fino a un massimo di cinque.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. All'Assemblea generale possono inoltre partecipare senza diritto di voto: il Presidente della Giunta Regionale della Toscana o un suo delegato, il Presidente dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio o un suo delegato e il Presidente o un suo delegato per ciascuna delle Associazioni di categoria dell'artigianato, maggiormente rappresentative in Toscana.

Articolo 23 (Avviso di convocazione)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso che ne determina l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato su almeno uno dei seguenti quotidiani:

- La Nazione;
- Il Tirreno;
- La Repubblica;
- Il Corriere della Sera;
- il Resto del Carlino;

almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla decisione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 24 (Convocazione ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo i casi previsti dalla legge e, comunque, quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano almeno un decimo dei voti.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 2364 2° comma Codice civile, il termine di centoventi giorni può essere prorogato a centottanta.

Essa può svolgersi sia presso la sede legale di AC, sia in qualsiasi altro luogo e località della Toscana.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 25

(Competenze)

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) determina l'ammontare degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci;
- c) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dal successivo articolo 29;
- d) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 29 e ne stabilisce i compensi;
- e) stabilisce gli emolumenti del Collegio Sindacale;
- f) nomina il revisore legale o la società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, a cui è affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del codice civile;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare le modifiche dello Statuto, nominare e fissare i poteri dei liquidatori a norma dell'articolo 2487 del Codice civile e per deliberare altresì sullo scioglimento di AC stesso con la maggioranza indicata al successivo articolo 27 del presente statuto.

Le assemblee straordinarie potranno tenersi con le stesse modalità di audio-video conferenza previste per le assemblee ordinarie all'articolo 24 che precede.

Articolo 26

(Presidenza)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di AC e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario e, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea, incaricato di redigere il verbale della seduta.

Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 27

(Validità e modalità di svolgimento)

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano e non è ammesso il voto segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voti la proposta in votazione s'intende respinta.

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, fatto salvo il caso dello scioglimento anticipato della società, per la cui deliberazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo degli aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati, salvo quelle aventi ad oggetto la modifica dello Statuto, per cui occorre il voto favorevole del 75% dei votanti presenti o rappresentati, ad eccezione di quelle richieste dalle Autorità di Vigilanza.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria sono riportate in processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

I processi verbali delle Assemblee straordinarie, fatte salve le deroghe previste da leggi speciali, sono redatti da un notaio.

Articolo 28 (Assemblee separate)

Ai sensi dell'articolo 2540 del Codice civile, l'Assemblea generale è preceduta dalle Assemblee separate nelle province di residenza di un numero minimo di soci definito dall'apposito regolamento assembleare.

Per tali convocazioni dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione delle Assemblee separate potranno essere contemporanee, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
- c) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e/o della seconda convocazione che dovrà essere di almeno due ore successiva a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare in merito al medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Ogni Assemblea separata elegge a maggioranza un numero di delegati, proporzionale alla consistenza dei soci aventi diritto in ragione di un delegato ogni cinquecento soci o frazione superiore a duecentocinquanta.

I delegati eletti da ciascuna Assemblea separata devono essere nominati in maggioranza tra le imprese artigiane e i rispettivi consorzi e le micro, piccole e medie imprese non artigiane.

Ciascun delegato può essere eletto esclusivamente da una sola Assemblea separata. In base al numero dei delegati spettanti deve essere garantita la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse nell'Assemblea separata.

Per la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea separata della provincia in cui ha sede o di farsi rappresentare da altro socio della stessa provincia o altro comprensorio territoriale previsto o consentito dalla legge.

L'Assemblea separata è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da una persona designata dagli intervenuti.

I soci non delegati che hanno partecipato alle Assemblee separate possono as-

sistere, senza diritto di voto, alle Assemblee generali.

L'Assemblea separata si avvale di un Segretario di propria nomina per la redazione del verbale.

Le assemblee separate potranno tenersi con le stesse modalità di audio-video conferenza sopra previste all'articolo 24 che precede, per le assemblee ordinarie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29

(Composizione, nomina e sostituzione)

A decorrere dal mandato successivo a quello corrente al momento dell'efficacia della fusione per incorporazione di Unifidi in AC, il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall'Assemblea in maggioranza tra i soci di AC.

Fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione corrente alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Unifidi in AC, il Consiglio di Amministrazione, precedentemente composto da nove consiglieri, verrà integrato con ulteriori quattro Consiglieri, per un totale di tredici membri, di espressione dei soci aventi sede legale o domicilio nella Regione Emilia-Romagna, cooptati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica fino alla prima Assemblea utile, nella cui occasione la votazione è riservata ai delegati dei soci aventi sede legale o domicilio nella Regione Emilia-Romagna. Il mandato dei quattro Consiglieri aggiuntivi scade insieme con il mandato degli altri Amministratori. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono nominati in base ad un sistema di liste, la/e Lista/e Toscana e la/e Lista/e Emilia-Romagna presentate, rispettivamente, la/e prima/e esclusivamente dal/i socio/i avente sede legale o domicilio in Toscana o in altre regioni esclusa l'Emilia-Romagna, e l'altra/e esclusivamente dal/i socio/i avente/i sede legale o domicilio in Emilia-Romagna.

Nelle liste presentate dai soci, i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare una lista i soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentano almeno il 5% del capitale sociale e che hanno la propria sede legale o domicilio nella medesima regione. Non sono ritenute valide, e quindi sono automaticamente escluse, le liste presentate congiuntamente da soci aventi la sede legale o domicilio in regioni diverse.

Ciascuna lista dovrà contenere un elenco di candidati non inferiore a undici.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) 7 (sette) membri, tra cui saranno individuati il Presidente e un Vice Presidente ai sensi del successivo articolo 33, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti dalla lista presentata dai soci aventi la propria sede legale o il domicilio nella Regione Toscana che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi tra quelle presentate dai soci aventi sede legale o domicilio nella Regione Toscana;

b) i restanti 4 (quattro) membri, tra cui sarà individuato il Vice Presidente Vicario ai sensi del successivo articolo 33, sono tratti dalla lista presentata dai soci aventi sede legale o domicilio nella Regione Emilia-Romagna che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi tra quelle presentate dai soci aventi sede legale o domicilio nella Regione Emilia-Romagna.

Nella predisposizione di ciascuna lista dovrà essere rispettato il criterio in base al quale la maggioranza degli eletti dovrà risultare composta da soci di AC. Comunque, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di presentare una propria lista, la cui composizione dovrà essere coerente con le previsioni statutarie sub a) e sub b) ed è tenuto a farlo qualora non siano presentate almeno due liste, ossia almeno una per Regione.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

La carica di amministratore, nel rispetto delle compatibilità previste dalla legge, non è comunque cumulabile con quella di amministratore in più di due società operanti nel settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, in base al disposto dell'articolo 2386 del Codice civile e se nominati scadono insieme agli altri amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente e due Vice Presidenti, che sono rieleggibili.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo parere diverso dell'Assemblea.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione membri legati da parentela o affinità fino al terzo grado incluso.

Articolo 30

(Remunerazione degli amministratori)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Articolo 31

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dai Sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di ciascun Consi-

gliere mediante lettera raccomandata ovvero mediante fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per posta elettronica certificata ovvero telegraficamente, fatta salva la disponibilità della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, con almeno due giorni di anticipo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci, nomina il Segretario per la redazione del verbale.

Articolo 32 (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica, non ammettendosi deleghe.

Il Consiglio può essere tenuto anche in più luoghi, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le proposte di modifica dello Statuto, salvo quelle imposte dall'Autorità di Vigilanza, sono prese a maggioranza qualificata, con il consenso della pari alla maggioranza assoluta dei Consiglieri membri del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale ed il Vicedirettore Generale, senza diritto di voto.

Articolo 33 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

La supervisione strategica e la gestione della società spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio di AC definendo le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni, ne verifica periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- b) approva i processi relativi alla concessione del credito e alle altre attività esercitate e i criteri di attribuzione delle autonomie alle funzioni delegate, con i relativi poteri e limiti, e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

- c) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia adeguato alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa di AC e coerente con gli indirizzi strategici;
- d) approva e verifica su proposta del Direttore Generale la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità, nominando i responsabili delle funzioni di controllo interno e delle principali articolazioni e determinandone il livello di autonomia;
- e) definisce e approva le linee generali del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- f) redige il bilancio e le relative relazioni sulla gestione;
- g) svolge e presidia ogni altra attività strategica prevista dalla normativa. Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
- h) deliberare in materia di ammissione, recesso, rimborso delle quote liquidate ed esclusione soci;
- i) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- j) accettare donazioni, lasciti ed elargizioni comunque pervenuti, da destinare in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del presente statuto;
- k) aderire ad un fondo di garanzia interconsortile e/o promuoverne la costituzione;
- l) deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati;
- m) determinare l'imputazione a capitale sociale dei fondi rischi e delle altre riserve patrimoniali come previsto nel precedente articolo 8;
- n) assumere e licenziare i dipendenti e definire il loro relativo trattamento economico;
- o) deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione o la soppressione di filiali, agenzie, sportelli o recapiti;
- p) provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili;
- q) acquistare o rimborsare quote della società;
- r) assumere o cedere partecipazioni.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il Presidente ed un Vice Presidente tra i propri membri di cui alla lista indicata alla lettera a) dell'articolo 29, e un Vice Presidente Vicario tra i propri membri di cui alla lettera b) dell'articolo 29;
- nomina il Direttore Generale determinandone i poteri anche in materia di concessione del credito, il trattamento giuridico ed economico oltre a determinarne la sospensione, la rimozione e la cessazione dell'incarico;
- nomina il Vicedirettore Generale su proposta del Direttore Generale, determinandone il trattamento giuridico ed economico oltre a determinarne la sospensione, la rimozione e la cessazione dell'incarico;
- può istituire, anche su base settoriale o locale, consulte composte da soci, rappresentanti delle associazioni promotrici di cui all'articolo 1 del presente statuto ed esperti per attività informative, ricognitive e consultive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 34

(Compiti)

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri, e interloquisce con gli Organi interni di controllo ed ha la facoltà di rivestire, in casi eccezionali, compiti di

supplenza di funzioni esecutive.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita inoltre i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente Vicario ed in assenza di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento.

Articolo 35 (Direzione Generale)

La direzione della società è affidata al Direttore Generale, coadiuvato dal Vicedirettore Generale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In particolare, il Vicedirettore Generale può assumere la responsabilità in alcuni ambiti delle attività di direzione su proposta del Direttore Generale approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La Direzione partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Direttore Generale:

- a) attua le direttive del Consiglio di Amministrazione per la gestione della società e in particolare garantisce un'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi a cui la società si espone;
- b) provvede, periodicamente, alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa;
- c) compie tutte le operazioni di gestione non specificatamente riservate al Consiglio di Amministrazione;
- d) costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 36 (Composizione)

Il Collegio Sindacale di AC si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori, nominati dall'Assemblea.

I Sindaci sono nominati in base ad un sistema di liste, la/e Lista/e Toscana e la/e Lista/e Emilia-Romagna presentate, rispettivamente, la/e prima/e esclusivamente dal/i socio/i avente sede legale o domicilio in Toscana o in altre regioni esclusa l'Emilia-Romagna e l'altra/e esclusivamente dal/i socio/i avente/i sede legale o domicilio in Emilia-Romagna.

Nelle liste presentate dai soci, i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare una lista i soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentano almeno il 5% del capitale sociale e che hanno la propria sede legale o domicilio nella medesima regione. Non sono ritenute valide, e quindi sono automaticamente escluse, le liste presentate congiuntamente da soci aventi la sede legale o domicilio in regioni diverse.

Ciascuna lista dovrà contenere un elenco di candidati non inferiore a 5, di cui

tre effettivi e due supplenti.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) il Presidente del Collegio Sindacale, un membro effettivo e un membro supplente, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti dalla lista presentata dai soci aventi la propria sede legale o il domicilio nella Regione Toscana che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi tra quelle presentate dai soci aventi sede legale o domicilio nella Regione Toscana;

b) un membro effettivo e un membro supplente sono tratti dalla lista presentata dai soci aventi sede legale o domicilio nella Regione Emilia-Romagna che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi tra quelle presentate dai soci aventi sede legale o domicilio nella Regione Emilia-Romagna.

Comunque, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di presentare una propria lista, la cui composizione dovrà essere coerente con le previsioni statutarie sub a) e sub b) del presente articolo, ed è tenuto a farlo qualora non siano presentate almeno due liste, ossia almeno una per regione. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

I sindaci nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 37

(Riunioni, competenze e poteri)

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il componente del Collegio Sindacale che senza giustificazioni, durante lo stesso esercizio, non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio Sindacale, decade dalla carica.

Sono ammesse le riunioni del Collegio Sindacale per mezzo di strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Spettano al Collegio Sindacale i doveri e i poteri previsti dall'articolo 2403 del Codice civile e dalle leggi di settore.

In particolare, contribuisce a garantire la regolarità e l'adeguatezza della gestione, preservando l'autonomia della società; effettua gli adeguati controlli sull'operato dell'amministrazione; valuta l'adeguatezza e il giusto funzionamento della struttura organizzativa; valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno; coordina le sue funzioni con le strutture organizzative finalizzate al controllo interno al fine di approfondire il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale; effettua le comunicazioni alla Banca d'Italia ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93 e

successive modifiche e integrazioni.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere verbalizzati in apposito registro.

Articolo 38

(Requisiti)

Le cause d'ineleggibilità alla carica di Sindaco o di decadenza dall'ufficio sono quelle di cui all'articolo 2399 del Codice civile e dalle leggi vigenti.

Articolo 39

(Il revisore legale o la società di revisione)

Il revisore legale o la società di revisione sono nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale tra i soggetti abilitati ai sensi del D. Lgs. 39/2010; esercitano la funzione di revisione dei conti e il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 ter Codice civile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale.

L'Assemblea deve anche determinarne il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento lungo tutta la durata dell'incarico, che ha la durata di sette esercizi per il revisore legale o di nove esercizi per la società di revisione.

Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies del Codice civile. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

COMITATI DI FILIALE

Articolo 40

(Composizione, compiti e modalità di svolgimento delle riunioni)

Articolo soppresso.

Articolo 41

(Compiti)

Articolo soppresso.

TITOLO VII

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 42

(Collegio Arbitrale)

Tutte le controversie insorgenti tra AC e i soci, incluse quelle che hanno per oggetto la qualità di socio, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia per effettuare il ricorso al Collegio Arbitrale, pena la decadenza.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare il Collegio Arbitrale a decidere secondo diritto.

Il Collegio Arbitrale decide nel termine di novanta giorni dalla sua costituzio-

ne, salvo che l'organo stesso non proroghi detto termine se necessario per la completezza dell'accertamento o per il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio Arbitrale fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti.

Esso, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita al Collegio Arbitrale è valutata quale causa di esclusione del socio.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43 (Bilancio)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone i bilanci e li trasmette, corredati dalle relazioni del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, all'Assemblea per l'approvazione, secondo le procedure del codice civile.

La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici della società.

I bilanci vengono depositati in copia nella sede dell'AC insieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.

Gli avanzi netti di esercizio sono attribuiti:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) l'eventuale somma residua ad una o più riserve facoltative indivisibili tra i soci.

È vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci, né possono essere distribuiti ai soci avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, né è prevista la ripartizione di ristorni ai soci.

Articolo 44 (Scioglimento)

In caso di scioglimento della società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, dovrà essere devoluta ai fondi mutualistici di cui all'art. 13 del D.L. 269/03 convertito dalla legge 326/03 ovvero ad altri fondi a questi equiparati da norme speciali, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 2514, comma primo, lettera d), del Codice civile.

Articolo 45 (Rimandi)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di confidi, intermediazione finanziaria e cooperazione.

Articolo 46 (Norme transitorie)

I soci che abbiano versato una quota sociale inferiore al limite di duecentocinquanta euro di cui al precedente articolo 8 prima della data di entrata in vi-

gore del D. L. 269/03 convertito con legge 326/03, adeguano il valore della quota in occasione del primo rapporto mutualistico successivo a tale data.

F.ti: Fabio Petri – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO